

La professione docente nel nuovo Sistema Nazionale di Valutazione

**di Ezio Sina, docente di materie giuridiche ed economiche,
MIUR - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica**

Il Parlamento ha varato un'importante innovazione normativa destinata a cambiare radicalmente il Sistema scolastico e che intende perseguire eccezionali obiettivi di valorizzazione della prestazione offerta al titolare del servizio e al territorio di appartenenza. La "Legge Milleproroghe 2011", chiamata a convertire in legge il decreto legge n.225 del 2010, ha nel suo interno definito i caratteri e la cornice istituzionale entro cui successivi decreti attuativi dovranno costruire il Nuovo Sistema Nazionale di Valutazione. Le scuole infatti e tutti coloro che concorrono a questa fondamentale *mission* istituzionale, sono chiamati a garantire che il servizio offerto sia qualitativamente congruo in rapporto ai bisogni e alle aspirazioni espressi dall'utente, in linea con la Riforma dell'Amministrazione pubblica che ormai da vent'anni sta innestando una progressiva valorizzazione del principio costituzionale di "buona amministrazione" (art. 97).

In questo contesto da tempo si dibatte sull'opportunità di valutare, utilizzando gli esiti delle "Prove Nazionali INVALSI" sull'apprendimento degli alunni, anche l'operato degli insegnanti, al fine di evidenziare inadeguatezze o incoerenze nella didattica, inefficienza negli apparati, scarsa produttività delle strutture. Relativamente alla sfera didattica da più parti si ritiene che si potrebbero anche creare le premesse per "definire" anche i contorni della professione intellettuale che caratterizza la docenza. Sembra infatti incoerente procedere alla verifica dei processi di apprendimento degli studenti senza prevedere anche un'indagine sulle modalità di organizzazione della didattica della scuola frequentata: si pone dunque l'accento anche su cosa si insegni, su come si valutino gli alunni e su come e cosa sia stato riferito agli studenti, alle famiglie e a quanti fanno parte del territorio di appartenenza. La valutazione degli apprendimenti è parte integrante della progettualità formativa ed è precisa responsabilità dei docenti – sia individualmente, sia collegialmente – utilizzare nel modo più corretto i criteri di base della valutazione.

Sino ad oggi la valutazione "esterna" al servizio offerto dalle istituzioni scolastiche è stata rimessa al prudente apprezzamento di un corpo ispettivo, caratterizzato da attribuzioni e da funzioni dettate dai Decreti Delegati del 1974, rielaborate dal Decreto Ministeriale n.60 del 23 luglio 2010 e a un ente strumentale del Ministero, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione-INVALSI, cui è stato affidato il compito di strutturare e di predisporre nel nostro Paese le più significative indagini comparative internazionali, con il fine primario di valutare in quale misura gli studenti abbiano acquisito alcune "competenze ritenute essenziali per la loro consapevole partecipazione nella società e misurare il valore aggiunto realizzato dalle scuole" (Legge n.176/2007).

L'utilizzo degli esiti di queste rilevazioni, messo a disposizione delle scuole, consente infatti già sin d'ora di compiere opportune diagnosi interne alle scuole sul livello e

sui risultati dell'azione didattica espletata, fornendo anche importanti elementi per definire un processo di autovalutazione. Un'opportunità questa che sta gradualmente entrando a sistema, ma che da sola si presta a particolari rilevi in merito di intromissione nella sfera dell'autonomia didattica che caratterizza le istituzioni scolastiche e rischia anche di ledere la stessa libertà di insegnamento dei docenti (art.33 Cost). Si contesta anche il modo in cui vengono in qualche modo ridimensionati e, nel caso di prove d'esame, anche corretti i successi scolastici degli alunni già accertati dai loro docenti. Vi è anche chi, pur riconoscendo l'arricchimento apportato alla professionalità dei docenti, lamenta come la presenza di questo genere di prove possa condizionare in negativo gli stessi percorsi didattici, accentuando l'importanza della strumentazione adottata, piuttosto che stimolare la creatività e la criticità degli apprendimenti. In una società impegnata a forgiare sempre più abilità e competenze, in cui si tende a ridimensionare il valore legale del titolo di studio, in cui il diritto all'apprendimento può essere spalmato in tutto l'arco della vita, occorre procedere con particolare attenzione nel mescolare questi nuovi valori con quelli che tradizionalmente caratterizzano la scuola-comunità. Nelle scuole infatti risulta ancora difficile coniugare il principio di inclusione con la meritocrazia, così come appare complesso ridurre seppur collegialmente il voto, frutto di percorsi accidentati, in una fredda, asettica certificazione.

Sin qui rilievi niente affatto superati ad un processo che peraltro inevitabilmente, irreversibilmente dovrà cambiare e adottare le nuove e più credibili determinazioni di "successo scolastico" e di "performance". Per la valutazione degli apprendimenti si è da poco fissato un preciso quadronormativo di riferimento nel DPR n.122 del 2009, che sancisce la nascita di un nuovo diritto in capo all'alunno, il diritto ad essere valutato. Questa importante innovazione normativa risponde perfettamente alla nuova "cultura della valutazione" che ormai contraddistingue l'azione di tutte le agenzie formative dell'Unione Europea e del mondo e chiede di essere coniugata in un nuovo assetto istituzionale.

Il "sistema a tre gambe" delineato nella nuovissima "Legge Milleproroghe" sembra in questo ambito offrire spunti di riflessione e interessanti soluzioni proprio in tema di "buona amministrazione" a scuola.

Si è scelto di procedere confermando l'uso e la grande forza innovativa e propulsiva delle rilevazioni INVALSI, attribuendo a questo ente un ruolo fondamentale nel nuovo Sistema. Ma accanto all'ente esterno certificativo delle competenze degli studenti, si è imposta la presenza anche di un ente storicamente, anche se non ancora istituzionalmente, deputato alla "ricerca educativa", l'Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa-INDIRE. Nei decreti applicativi si dovrà ricavare un ruolo autonomo e strumentale nei confronti del Ministero, chiamato a divenire un'autentica bussola per l'azione didattica che si sviluppa nelle scuole, rapportandosi sia con le rilevazioni INVALSI, ma anche e soprattutto con la grande spinta innovativa che promana in ambito europeo. Un ente "esterno", ma particolarmente vicino alle scuole, con un compito cruciale per tutta la riforma scolastica: introdurre nel sistema e nel servizio "processi di miglioramento e di innovazione tecnica e didattica", come li definisce la stessa legge delega.

La didattica nelle scuole oggi è ancora fortemente intrisa di "saperi": non sembra pertanto corretto che gli studenti vengano valutati adottando percorsi e strumenti innovativi che non conoscono e non praticano sufficientemente. Nell'adottare nuovi strumenti di valutazione, occorre sempre produrre percorsi didattici coerenti e adeguati: per questo motivo è opportuno che sin da subito si riesca a determinare tra INVALSI e INDIRE uno strettissimo e reciproco percorso collaborativo.

La "terza gamba" su cui regge il Sistema Nazionale di Valutazione è quella rappresentata dal corpo ispettivo che, anche grazie alla recente ridefinizione di compiti e di competenze (DM n.60 del 2010), oltre che essere collocato in posizione

di dipendenza funzionale rispetto all'Amministrazione, mantiene nella singola figura del dirigente tecnico, tutte quelle prerogative istituzionali di autonomia e di indipendenza operativa che rimandano alla stessa libertà di insegnamento, di cui divengono interpreti nel livello funzionale più alto. In questo periodo di transizione verso il nuovo Sistema Nazionale di Valutazione le istituzioni scolastiche sono chiamate a rimodulare l'offerta formativa d'istituto anche alla luce di quanto emerge dai rapporti dell'INVALSI: un'azione particolarmente importante che mira a rendere l'attività didattica coerente con la stessa *mission* affidata alla scuola. Un processo che richiede l'impegno e la disponibilità del corpo docente, chiamato a svolgere il momento più alto della potenzialità espansiva della ricerca e della sperimentazione e che può avvalersi della collaborazione del dirigente tecnico, nella sua veste di esperto professionale. Il corpo ispettivo assume un ruolo strategico di raccordo e di sostegno anche nelle fasi in cui l'attività didattica sia organizzata da diversi soggetti istituzionali. La valutazione degli apprendimenti, anche se è calata dall'alto, quando viene rielaborata e fatta propria dagli organismi tecnici interni di un'istituzione scolastica, riesce a valorizzarne le professionalità e a garantire il pieno rispetto della libertà d'insegnamento (art.33 Cost).

Nel nuovo Sistema Nazionale di Valutazione definito dalla "Legge milleproroghe 2011" si affida un altro ruolo particolarmente importante al corpo ispettivo nella fase di determinazione e di applicazione dei premi incentivanti e dei provvedimenti dissuasori previsti nella legge delega per "*l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*" (legge 15/2009 e successivi provvedimenti applicativi).

In proposito si nutrono serie perplessità nel considerare come si stanno tentando di definire diritti, percorsi e pratiche di un servizio affidato agli insegnanti, senza riconoscere loro un profilo giuridico che possa in qualche modo conformarsi a quello proprio delle libere professioni intellettuali, individuate quale riferimento privilegiato per il sistema economico e sociale dell'Unione Europea che, con la "strategia di Lisbona", si è posta l'obiettivo di favorire la transizione verso una economia competitiva e dinamica, fondata sulla conoscenza (dir. 2005/36/CE). Si attende anche che venga riscritto uno "stato giuridico della professione docente" in piena aderenza con la nuova *governance* del Sistema Istruzione. La misura e la valutazione della performance del docente intende valutare in modo certo e rigoroso i benefici arrecati agli studenti (beni immateriali), destinatari del servizio: per questo l'innovazione normativa e organizzativa va inserita in modo organico nel Sistema Nazionale di Valutazione.

Anche in questo caso un'azione integrata INVALSI-INDIRE- Corpo Ispettivo potrebbe consentire ai centri di responsabilità della scuola di determinare un "ciclo di gestione" che sia in grado di proporre una rendicontazione che non sia soltanto di pura facciata, fornire un servizio pienamente rispondente ai principi di sussidiarietà e di flessibilità organizzativa e garantire che tutta l'attività scolastica venga esercitata secondo i parametri della cultura della valutazione.

Roma marzo 2011

Pubblicato su www.apefassociazione.it

(*) Ezio Sina, docente di materie giuridiche ed economiche, MIUR - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica